



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 13 del 14/02/2021

OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE DIRETTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID 19 NEL TERRITORIO DI CASTEL DI IUDICA

SINDACO

CONSIDERATI

l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento dei casi e che si rendono necessarie misure urgenti dirette a prevenire il contagio sull'intero territorio comunale;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;

VISTE

le disposizioni del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, protocollo 2324, secondo cui *"il prossimo 15 febbraio verrà a scadenza l'Ordinanza Ministeriale 29 gennaio 2021, con la quale è stata disposta per codesta regione l'applicazione delle misure della c.d. "zona arancione", di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del*

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e, pertanto, dalla medesima data, si applicano le misure della c.d. “zona gialla”;

VISTA

l’Ordinanza Contingibile ed Urgente n.13 del 12 febbraio 2021 del Presidente della Regione Siciliana recante “Ulteriori Misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica”;

VISTO

gli artt. 50 del D. Lgs. N.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

A partire dal 15 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021:

1. **Che** su tutto il territorio Comunale, dalle ore 22.00 alle 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
2. **Di** avere sempre con sé sull’intero territorio comunale dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
3. **Di** mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. **Che** i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) rimangano presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
5. **Che** sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
6. **Che** sono sospese:
 - le attività di sale giochi, sale scommesse, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
 - gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche in altri spazi anche all’aperto;
 - le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
 - i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
7. **Che** l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
8. **Che** le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

9. **Che** il mercato settimanale resterà aperto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contagio da Covid-19 (distanziamento personale, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, igiene delle mani);

10. **Che** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; **dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Continuano ad essere garantite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza interpersonale di almeno 1 metro e a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Per quanto non espressamente previsto nella odierna Ordinanza, e non incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.4 c 1 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L.35 del 22 maggio 2020, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00

DISPONE DI

- Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per la massima diffusione, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di questo comune www.comune.casteldiudica.ct.it;
- Di inviare copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Comando dei CC;

Il personale della Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini dell'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3 c.4 della L.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni alla pubblicazione in Albo Pretorio, al tribunale amministrativo regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione.